



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 27/CC

=====

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani , determinazione delle tariffe e delle riduzioni per l'anno 2021

=====

L'Anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 in videoconferenza, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM.	COGNOME NOME	PRES. ASS.	NUM.	COGNOME NOME	PRES. ASS.
1.	GUERRINI Dr. Gianfranco	X	10.	VIGNALI Fernando	X
2.	MIDOLLINI Maria Grazia	X	11.	PEDRINOLA Fabio	X
3.	SANDRONE Chiara Carlotta	X	12.	CRANCO Jennifer	X
4.	PIARDI Luca	X	13.	MAIRO Maria Teresa	X
5.	CERULLI Francesco	X	14.	RAVIOLO Angelo	X
6.	ALESSIATO Giuseppe	X	15.	BORRELLI Paolo	X
7.	SPADA Dario	X	16.	FERRARIO Enrico	X
8.	USAN Nerio	X	17.	BARISONE Mauro	X
9.	PASSARELLO Carmela	X			

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe ALESSIATO, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CAPO Dr.ssa BARBARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 50 del 12/03/2021 presentata dall'ufficio Ambiente ed Ecologia;

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA

- la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

DATO ATTO CHE

- la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO CHE

- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO

- che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE

- lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE

- l'“*Ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RILEVATO CHE:

- in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 4 del 16 febbraio 2021 che modifica la legge 1/2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.
- In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 , 24 maggio 2012, n. 7, in 10 gennaio 2018 n. 1, la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti.
- La nuova Legge Regionale, all'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in ambito territoriale ottimale di competenza regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
 - alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'auto-compostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”
- All'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta, disponendo che “. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.”.
 - alla lett.b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;

DATO ATTO CHE:

- la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza d'ambito

regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, art. 10);

RICHIAMATA

- la nota Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21 ad oggetto: Legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n.1”. Ente territorialmente competente di cui alla delibera Arera 443/2019 con la quale precisa che:
 - *“Per l’attuazione di tali modifiche, la legge prevede che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, siano definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d’ambito regionale, nell’ambito della suddetta procedura di validazione del piano economico finanziario.*
 - *La legge regionale 4/2021 provvede inoltre ad aggiornare i termini del periodo transitorio, prevedendo per i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 la scadenza del 30 giugno 2021 per l’adozione dello statuto e per l’adeguamento della convenzione alle novellate disposizioni, mentre viene differito al 30 settembre 2021 il termine entro il quale i i consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d’ambito per l’esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.*
 - *Alla luce delle sopraesposte considerazioni, verificato che alla data di scadenza per l’approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l’anno 2021 la conferenza d’ambito di cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di “governance” regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per l’anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002.”.*

VERIFICATO QUINDI CHE:

- Il Covar 14 si trova ad rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti;
- nel corso dell’Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef doveva essere costituita dall’aggregazione dei Pef grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del Covar 14, ulteriormente ricostruiti per centro di costo Comunale;
- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:
 - 1) le ditte della raccolta e trasporto rifiuti che operano sui comuni;
 - 2) Pegaso 03 srl per la parte attinente il rapporto con l’utenza e le attività di bollettazione e riscossione;
 - 3) Covar 14 per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti; gestione delle riscossioni assegnate in convenzione dai Comuni a Covar e realizzate attraverso la società controllata Pegaso 03 srl;
 - 4) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a Covar 14.

VISTO:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";
- Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno slegandoli da quelli di approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATO

- l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

DATO ATTO CHE

- come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE:

- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO CHE:

- sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO

- l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Covar 14 n.ro 6 del 19/04/2021 con la quale è stata deliberata l'approvazione:
 - dei PEF comunali anno 2021 per i quali viene evidenziato il valore limite determinato ai sensi di Area fatta salva l'istruttoria per il superamento del limite nei comuni nei quali non sono pregiudicati gli equilibri economici finanziari;
 - del PEF complessivo dell'Ente territorialmente competente anno 2021;
 - della relazione di accompagnamento dei PEF;
 - è stato demandato ai comuni associati, le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, per gli sgravi previste da ARERA per affrontare l'emergenza COVID 19 , sempre nel rispetto della garanzia degli equilibri economici finanziari dei gestori;

PRESO ATTO

- dello schema trasmesso dal Covar 14, riguardante il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif,, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE

- *le risultanze del fabbisogno standard*” del Comune di Vinovo, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, determina un fabbisogno standard finale pari a 0,2595 €/kg e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo (0,2739 €/kg) è superiore all'importo sopra indicato per le seguenti motivazioni:
 - ✓ i costi standard non contengono i costi relativi alla gestione della riscossione;
 - ✓ i costi prescindono dalle peculiarità specifiche e dalle frequenze con cui i servizi vengono erogati;
 - ✓ i servizi erogati per la gestione dei rifiuti sono comunque oggetto di procedure di gara

PRESO ATTO CHE

- il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:
 - la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE

- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui:
 - fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
- coefficiente di recupero della produttività;
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale;
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019 /2020, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO ATTO CHE

- si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie:

RITENUTO

- per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di demandarne al Covar 14, la trasmissione degli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA

- Pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO PERTANTO

- che sulla base del suddetto PEF risulta che:
 - il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 2.139.379,04, di cui € 110.412,20 di contributi CONAI assegnati alle famiglie come riduzione per la raccolta differenziata sulla parte variabile, per un costo complessivo netto del servizio pari a € **2.028.967**;
 - che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari al 55,90% mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari al 44,10%
 - che l'ammontare riferibile alle utenze domestiche è pari all'82,74% e l'ammontare riferibile alle utenze non domestiche è pari al 17,26%;

RICHIAMATO

- *l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*
- la deliberazione del C.C. n. 90 del 19/12/2019 successivamente integrata con la deliberazione C.C. n.ro 34 del 21/12/2020 con la quale veniva Approvato il piano finanziario previsionale anno 2020 per la definizione del tributo comunale TARI a copertura

dei costi del servizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e s.;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” è intervenuta sul metodo tariffario (MTR) rimandando, per la determinazione della tariffa, ai criteri contenuti nel previgente D.P.R. n. 158/199, ne consegue che, fino a diverso avviso dell'Autorità, a fondamento del tributo permangono i seguenti elementi:
 - a) il costo del servizio di igiene urbana suddiviso in costi fissi e costi variabili,
 - b) la superficie di riferimento di ogni utenza
 - c) i coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al d.p.r. 158/1999, la produzione media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte,
 - d) la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macro categorie di utenze “domestiche” e utenze “non domestiche”.

DATO ATTO CHE:

- con il Decreto Legislativo n. 116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti” –l’ordinamento giuridico italiano ha recepito le Direttive comunitarie n. 2018/851 e n. 2018/852, emanate in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, contenute nel cd “Pacchetto Economia Circolare”.
- sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto citato sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, definendo “urbani” in quanto “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” i materiali indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs 152/2006 recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, a condizione che gli stessi provengano dall’attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies.
- tale elenco riflette quello di cui al dpr 158/1999, con l’esclusione della soppressa categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione, ciò in conseguenza della conferma, da parte delle direttive comunitarie, della natura speciale dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo,
- il citato decreto ha riconosciuto la stessa natura speciale anche ai rifiuti che si formano su tutte le superfici dei locali destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, con conseguente detassazione, sia in parte fissa sia in parte variabile, delle attività di agriturismo, con o senza pernottamento;

CONSIDERATO CHE

- in merito all'intervenuta emergenza Covid-19:
 - che è tuttora in atto una situazione di emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
 - che per contrastare l'emergenza sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che regionali, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus; d'altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;
 - *che per far fronte all'emergenza economico-finanziaria conseguente all'adozione delle predette misure restrittive, con il DL n. 73/2021, articolo 6, è stato disposto testualmente " 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - . 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. "*

RILEVATO CHE:

- in virtù del fondo istituito dal citato art. 6 del DL 73/2021, questo Ente potrà disporre di risorse a copertura delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021 da distribuire tra le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività,
- per la ripartizione del fondo, il citato art. 6 rimanda ad apposito decreto ministeriale che vi provvederà in proporzione dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche stimata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

- ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, i comuni possono concedere, anche in favore di altre utenze, riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate dallo Stato, attingendo da appositi stanziamenti di bilancio oppure avvalendosi di risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

RITENUTO

- che l'amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di stanziare, a riduzione della tassa rifiuti per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche e non domestiche, la somma complessiva di € 100.000,00 con fondi di bilancio, derivanti da avanzo di amministrazione Covar 14;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) elaborato dal Covar14, secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
3. Di prendere atto che dalle risultanze del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 che:
 - il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 2.139.379,04, di cui € 110.412,20 di contributi CONAI assegnati alle famiglie come riduzione per la raccolta differenziata sulla parte variabile, per un costo complessivo netto del servizio pari a € **2.028.967**;
 - l'ammontare de costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 55,90 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 44,10 %,
 - i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 82,74% alle utenze domestiche e per il 17,26 % alle utenze non domestiche
4. Di demandare a Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
5. Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche Allegato 1, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
6. Di determinare le tariffe TARI per l'anno 2021 come rappresentato dal prospetto "simulazioni" (Allegato 2) che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
7. Di dare atto che il relativo gettito assicura la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario;
8. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Torino;

9. Di rimandare ad avvenuta emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 del DL 73/2021, l'adozione del provvedimento di distribuzione dei contributi statali destinati alla riduzione della TARI delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
10. Di stanziare, a riduzione della tassa rifiuti per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche e non domestiche, la somma complessiva di € 100.000,00 con fondi di bilancio, derivanti da avanzo di amministrazione Covar 14;
11. Di dare atto che le riduzioni verranno applicate sulla rata a saldo della TARI 2021 con scadenza fissata al 30 aprile 2022;
12. Di dare atto che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessore ;
- c) la dichiarazione del Consigliere Borrelli, che comunica che si asterranno alla proposta di deliberazione.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 17
votanti	n. 17
astenuiti	n. 5 (Mairo, Raviolo, Borrelli, Ferrario, Barisone)
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. nessuno

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

IL PRESIDENTE
ALESSIATO Giuseppe *

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPO Dr.ssa BARBARA *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08 luglio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPO Dr.ssa BARBARA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO 1

Comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti ex Allegato 1, D.P.R. 158/1999.

Tabella A – Utenze domestiche

N componenti nucleo familiare	PARTE FISSA ka Nord Comuni con piu' di 5000 ab	PARTE VARIABILE Kb – scelto
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o piu'	1,30	3,40

Tabella B – Utenze non domestiche

Tabella B - Utenze non domestiche per i Comuni con più di 5000 abitanti. ex allegato 1, DPR 158/1999		PARTE FISSA Kc - scelto	PARTE VARIABILE Kd - scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato, genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,91	15,68

VINOVO - Suddivisione dei costi PF - PV

Totale Piano finanziario 2021 - versione licenziata dal Covar in data 21 maggio 2021	€ 2.139.379,04	100,00%
---	-----------------------	----------------

PF	€ 1.195.233,72	55,90%
PV	€ 944.145,32	44,10%
Totale Piano finanziario	€ 2.139.379,04	100,00%

	PESI	
PF UT. DOM.	82,74%	€ 988.936,37
PF UT. NON DOM.	17,26%	€ 206.297,35
TOTALE	100,00%	€ 1.195.233,72

	PESI	
PV UT. DOM	82,74%	€ 781.185,83
PV UT. NON DOM.	17,26%	€ 162.959,49
TOTALE	100,00%	€ 944.145,32

Totale ut. dom	82,74%	€ 1.770.122,20
Totale ut. non dom.	17,26%	€ 369.256,84
Totale	100,00%	€ 2.139.379,04

CONTRIBUTI CONAI	
€ 110.412,20	14,13%
I contributi CONAI sono assegnati alle famiglie come riduzione per raccolta differenziata sulla Parte variabile. Ogni nucleo beneficia, quindi, del 14,13% di riduzione della Parte variabile.	

Coeff. Compost.	0,00%
Coeff Rid. Compost.	20%
PV UT. DOM. - CONAI	€ 670.773,63
Quota di Rid. Compost.	€ -
	€ 670.773,63

PV UT.DOM. (da ripartire)	€ 781.185,83
CONAI (da ripartire)	14,13%

Anno 2020	Differenza 2021	%
€ 1.708.738,44	€ 61.383,76	3,59%
€ 356.520,79	€ 12.736,05	3,57%
€ 2.065.259,23	€ 74.119,81	3,59%

- Rid. Non Domestiche		
- % media rid. Non dom.	0,00%	0
PV UT.NON DOM	€ 162.959,49	
Quota di Rid. Formulari	€ -	

PV UT.NON DOM. (da ripartire) € 162.959,49

GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI
GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI
GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI

TARIFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di VINOVO 2021

Quota Fissa - domestica	988.936,37
Quota Fissa - non domestica	206.297,35
Quota Variabile - domestica	781.185,83
Quota Variabile - non domestica	162.959,49

Quota Fissa € **1.195.233,72**

Quota variabile € **944.145,32**

Piano Finanziario € **2.139.379,04**

Kg. Rifiuti utenze domestiche	4.864.224,72
Kg. Rifiuti utenze non domestiche	1.544.251,28
	6.408.476,00

Numero Abitanti	15.697
Sup totale Domestica	896.557,00
Sup totale Non Domestica	148.142,00

UTENZA DOMESTICA

Quf	€ 1,1230	€/mq
Quv	507,1233	Kg/famiglia
Cu	€ 0,1606	€/Kg

UTENZA NON DOMESTICA

Qapf	€ 1,0950	€/mq
Cu	€ 0,1056	€/Kg

Stot n= superficie totale relativa ai nuclei famigliari composti da N° occupanti
 N1/2/3... = numero di famiglie composte da N° occupanti
 Snd1/2/3 = superficie totale relativa alle utenze non domestiche suddivise per categoria

Stot1	213.807,00	mq.
Stot2	284.737,00	mq.
Stot3	188.704,00	mq.
Stot4	161.183,00	mq.
Stot5	36.044,00	mq.
Stot6	12.082,00	mq.
N1	1.874	famiglie
N2	2.082	famiglie
N3	1.345	famiglie
N4	1.040	famiglie
N5	210	famiglie
N6	69	famiglie
Snd1	4.751,00	mq.
Snd2	-	mq.
Snd3	23.106,00	mq.
Snd4	13.535,00	mq.
Snd5	-	mq.
Snd6	14.973,00	mq.
Snd7	-	mq.
Snd8	481,00	mq.
Snd9	3.871,00	mq.
Snd10	-	mq.
Snd11	11.640,00	mq.
Snd12	5.121,00	mq.
Snd13	17.361,00	mq.
Snd14	1.933,00	mq.
Snd15	2.154,00	mq.
Snd16	-	mq.
Snd17	2.109,00	mq.
Snd18	3.491,00	mq.
Snd19	3.273,00	mq.
Snd20	16.495,00	mq.
Snd21	9.832,00	mq.
Snd22	4.510,00	mq.
Snd23	2.111,00	mq.
Snd24	2.165,00	mq.
Snd25	4.291,00	mq.
Snd26	252,00	mq.
Snd27	418,00	mq.
Snd28	-	mq.
Snd29	-	mq.
Snd30	269,00	mq.
	148.142,00	

PROVVISORIA-in fase di ridistribuzione Dlgs 116/2020

Parametri		
0,80	Stot1 * Ka1	171.045,60
0,94	Stot1 * Ka2	267.652,78
1,05	Stot1 * Ka3	198.139,20
1,14	Stot1 * Ka4	183.748,62
1,23	Stot1 * Ka5	44.334,12
1,30	Stot1 * Ka6	15.706,60
1874	N1 * Kb1	1.124,40
4164	N1 * Kb2	2.914,80
4035	N1 * Kb3	2.421,00
4160	N1 * Kb4	2.288,00
1050	N1 * Kb5	609,00
414	N1 * Kb6	234,60
	Snd1 * Kc1	1.900,40
	Snd1 * Kc2	-
	Snd1 * Kc3	13.863,60
	Snd1 * Kc4	11.910,80
	Snd1 * Kc5	-
	Snd1 * Kc6	7.636,23
	Snd1 * Kc7	-
	Snd1 * Kc8	519,48
	Snd1 * Kc9	4.838,75
	Snd1 * Kc10	-
	Snd1 * Kc11	17.692,80
	Snd1 * Kc12	3.123,81
	Snd1 * Kc13	24.479,01
	Snd1 * Kc14	3.479,40
	Snd1 * Kc15	1.787,82
	Snd1 * Kc16	-
	Snd1 * Kc17	3.121,32
	Snd1 * Kc18	3.595,73
	Snd1 * Kc19	4.614,93
	Snd1 * Kc20	15.175,40
	Snd1 * Kc21	10.716,88
	Snd1 * Kc22	25.120,70
	Snd1 * Kc23	10.238,35
	Snd1 * Kc24	8.573,40
	Snd1 * Kc25	11.843,16
	Snd1 * Kc26	657,72
	Snd1 * Kc27	2.997,06
	Snd1 * Kc28	-
	Snd1 * Kc29	-
	Snd1 * Kc30	513,79

PF	55,90%
PV	44,10%

UT. DOM	82,74%
UT. NON DOM	17,26%

COMUNE DI VINOVO - ANNO 2021 Utenze non domestiche

Categoria	Superficie ipotetica PV	TARI 2020							TARI 2021							DIFF. 2020 - 2021	
		kc	kd	Qapf	Cu	PF	PV	TARI 2020	kc	kd	Qapf	Cu	PF	PV	TARI 2021	€	%
1	4751	0,40	3,28	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 2,227	€ 1.486,64	€ 3.713,53	0,40	3,28	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 2.080,94	€ 1.645,59	€ 3.726,53	€ 13,00	0,35%
2	0	0,43	3,50	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,43	3,50	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
3	23106	0,60	4,90	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 16,245,37	€ 10.801,13	€ 27.046,50	0,60	4,90	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 15.180,64	€ 11.955,97	€ 27.136,61	€ 90,11	0,33%
4	13535	0,88	7,21	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 13.957,08	€ 9.309,83	€ 23.266,91	0,88	7,21	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 13.042,33	€ 10.305,22	€ 23.347,55	€ 80,64	0,35%
5	0	0,64	5,22	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,64	5,22	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
6	14973	0,51	4,22	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 8.948,13	€ 6.027,95	€ 14.976,08	0,51	4,22	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 8.361,67	€ 6.672,45	€ 15.034,12	€ 58,04	0,39%
7	0	1,64	13,45	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1,64	13,45	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
8	481	1,08	8,88	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 608,73	€ 407,48	€ 1.016,21	1,08	8,88	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 568,83	€ 451,05	€ 1.019,88	€ 3,67	0,36%
9	3871	1,25	10,22	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 5.670,05	€ 3.774,18	€ 9.444,23	1,25	10,22	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 5.298,43	€ 4.177,71	€ 9.476,14	€ 31,91	0,34%
10	0	1,29	10,55	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1,29	10,55	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
11	11640	1,52	12,45	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 20.732,42	€ 13.825,18	€ 34.557,60	1,52	12,45	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 19.373,62	€ 15.303,34	€ 34.676,96	€ 119,36	0,35%
12	5121	0,61	5,03	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 3.660,48	€ 2.457,37	€ 6.117,85	0,61	5,03	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 3.420,57	€ 2.720,11	€ 6.140,68	€ 22,83	0,37%
13	17361	1,41	11,55	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 28.684,50	€ 19.129,57	€ 47.814,07	1,41	11,55	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 26.804,52	€ 21.174,86	€ 47.979,38	€ 165,31	0,35%
14	1933	1,80	14,78	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 4.077,16	€ 2.725,55	€ 6.802,71	1,80	14,78	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 3.809,94	€ 3.016,96	€ 6.826,91	€ 24,19	0,36%
15	2154	0,83	6,81	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 2.094,97	€ 1.399,40	€ 3.494,37	0,83	6,81	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 1.957,66	€ 1.549,02	€ 3.506,68	€ 12,32	0,35%
16	0	1,78	14,58	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1,78	14,58	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
17	2109	1,48	12,12	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 3.657,56	€ 2.438,53	€ 6.096,09	1,48	12,12	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 3.417,85	€ 2.699,25	€ 6.117,10	€ 21,01	0,34%
18	3491	1,03	8,48	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 4.213,48	€ 2.824,19	€ 7.037,67	1,03	8,48	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 3.937,32	€ 3.126,15	€ 7.063,47	€ 25,81	0,37%
19	3273	1,41	11,55	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 5.407,77	€ 3.606,42	€ 9.014,20	1,41	11,55	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 5.053,35	€ 3.992,01	€ 9.045,36	€ 31,17	0,35%
20	16495	0,92	7,53	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 17.782,53	€ 11.849,38	€ 29.631,91	0,92	7,53	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 16.617,06	€ 13.116,30	€ 29.733,36	€ 101,44	0,34%
21	9832	1,09	8,91	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 12.558,04	€ 8.357,34	€ 20.915,38	1,09	8,91	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 11.734,98	€ 9.250,89	€ 20.985,87	€ 70,50	0,34%
22	4510	5,57	45,67	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 29.436,44	€ 19.649,70	€ 49.086,14	5,57	45,67	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 27.507,17	€ 21.750,61	€ 49.257,78	€ 171,64	0,35%
23	2111	4,85	39,78	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 11.997,30	€ 8.011,27	€ 20.008,57	4,85	39,78	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 11.210,99	€ 8.867,82	€ 20.078,81	€ 70,25	0,35%
24	2165	3,96	32,44	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 10.046,31	€ 6.700,19	€ 16.746,50	3,96	32,44	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 9.387,87	€ 7.416,56	€ 16.804,44	€ 57,94	0,35%
25	4291	2,76	22,67	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 13.877,81	€ 9.280,22	€ 23.158,04	2,76	22,67	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 12.968,26	€ 10.272,45	€ 23.240,71	€ 82,67	0,36%
26	252	2,61	21,4	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 770,72	€ 514,47	€ 1.285,19	2,61	21,40	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 720,20	€ 569,48	€ 1.289,68	€ 4,49	0,35%
27	418	7,17	58,76	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 3.511,95	€ 2.343,18	€ 5.855,14	7,17	58,76	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 3.281,78	€ 2.593,71	€ 5.875,49	€ 20,35	0,35%
28	0	2,74	22,45	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2,74	22,45	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
29	0	3,5	28,7	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3,50	28,70	€ 1,0950	€ 0,1056	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	#DIV/0!
30	269	1,91	15,68	€ 1,1718	€ 0,0954	€ 602,06	€ 402,39	€ 1.004,45	1,91	15,68	€ 1,0950	€ 0,1056	€ 562,60	€ 445,41	€ 1.008,01	€ 3,56	0,35%
	148142																

PROVVISORIA-in fase di ridistribuzione Dlgs 116/2020